

SETTORE STUDI

QUESITI E MATERIALI

Civilistici



02.12.19

Quesito Civile n. 127-2019/C. Sull'usufrutto congiuntivo con accrescimento

Risposta del 18 novembre 2019

Tizio e Tizia, coniugi, godono di un usufrutto con reciproco diritto di accrescimento su di un immobile, mentre la nuda proprietà è in capo a Caia e Caio, a loro volta coniugi. Caio è il figlio di Tizio e Tizia. Sorti dissapori tra Tizio e Tizia, quest'ultima intende cedere la sua quota di usufrutto a Caio e Caia, affinché alla sua morte non operi l'accrescimento.

Si chiede se la cessione della quota di usufrutto da parte del cusufruttuario serva ad impedire l'accrescimento al momento della morte dello stesso cedente, comportando ciò una comunione di godimento tra usufruttuario e (nudi) proprietari, ovvero, la cessione sia comunque possibile ma al verificarsi dell'evento morte del cedente operi comunque l'accrescimento come originariamente previsto, con il ritorno della quota dell'usufrutto ceduto, all'usufruttuario più longevo.

L'articolo 678 codice civile contempla espressamente la fattispecie della contemporanea titolarità in capo a più soggetti del diritto di usufrutto. Tale norma, come noto, prevede che, quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto.

La norma si riferisce, quindi, alla particolare ipotesi di legato di usufrutto disposto a favore di più beneficiari in quote uguali e dispone che il venire a mancare di uno dei legatari contitolari del diritto non comporta la consolidazione della singola quota con il diritto del nudo proprietario, ma determina l'espansione del diritto di usufrutto dei contitolari superstiti.

La norma prevede, quale presupposto per l'operatività dell'accrescimento successivo all'acquisto, che uno di beneficiari venga meno e sembra, pertanto, fare riferimento unicamente alla morte di uno dei cousufruttuari.

La dottrina che si è occupata della materia ha, tuttavia, sottolineato come vi siano altre possibili cause di estinzione del diritto di usufrutto ed ha tentato di chiarire come, in questi altri casi, operi il meccanismo dell'accrescimento [1].

È stato, in particolare, affermato che determinano l'immediato accrescimento del diritto degli altri cousufruttuari anche la scadenza del termine finale di durata eventualmente posto dal testatore al diritto di usufrutto di uno dei contitolari e la scadenza del termine massimo trentennale, previsto dall'articolo 979 comma 2 codice civile, nel caso di contitolare persona giuridica. In entrambi i casi, infatti, si tratta di cause di estinzione del diritto di usufrutto che potremmo definire fisiologiche, al pari della morte del titolare del caso di usufrutto vitalizio costituito a favore di persona fisica.

Oltre alle cause fisiologiche di estinzione del diritto di usufrutto, vi sono anche cause di estinzione anticipata del diritto.

Si pensi, ad esempio, alla rinuncia abdicativa al diritto da parte di uno dei cousufruttuari.

Anche in questo caso sembra doversi ritenere che l'accrescimento operi con effetto immediato a favore degli altri contitolari.

Così come dalla rinuncia al legato deriverebbe l'accrescimento con effetto immediato a favore degli altri legatari, dalla rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto successiva all'acquisto del legato pare, ugualmente, dover discendere l'accrescimento con effetto immediato a favore degli altri cousufruttuari [2].

Il codice civile prevede, poi, altre cause di estinzione anticipata del diritto di usufrutto.

Ci si riferisce, precisamente, all'articolo 1014 codice civile a norma del quale, per quanto qui di interesse, il diritto si estingue per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona.

Tale norma sembra certamente applicabile anche nel caso in cui vi siano più contitolari del diritto di usufrutto, limitatamente alla quota di usufrutto di titolarità del soggetto che sia al contempo proprietario.

La riunione di una quota di usufrutto e della proprietà nella stessa persona può derivare, per quanto qui interessa, sia dall'acquisto della nuda proprietà da parte di uno dei cousufruttuari, che dall'acquisto di una quota di usufrutto da parte del nudo proprietario.

Nel primo caso pare evidente che non possa operare immediatamente l'accrescimento a favore degli altri contitolari del diritto di usufrutto. Quando uno dei contitolari del diritto di usufrutto acquista anche la nuda proprietà, il suo diritto di usufrutto si estingue ai sensi dell'articolo 1014 codice civile, ma le facoltà di uso e di godimento ad esso connesse non sono perse dall'originario titolare ma, al contrario, permangono nel suo patrimonio, ancorché non più a titolo di usufrutto, ma a titolo di piena proprietà [3]. Ecco, allora, che non potrà esservi alcun effetto di accrescimento immediato a favore degli altri cousufruttuari in quanto manca il presupposto della perdita del diritto, o meglio della perdita delle facoltà insite nel diritto, da parte di uno dei contitolari. Solo nel caso di premorienza dell'usufruttuario acquirente della nuda proprietà rispetto agli altri contitolari del diritto di usufrutto, potrà, allora, operare l'accrescimento nel diritto di usufrutto a favore degli altri [4]. Al momento del decesso del cousufruttuario acquirente della nuda proprietà, infatti, la proprietà

acquistata andrà a vantaggio dei suoi eredi, ma si verificherà il presupposto per l'accrescimento dell'usufrutto dei contitolari superstiti che diventeranno, pertanto, usufruttuari dell'intero. Nel caso, invece, di premorienza di altro cousufruttuario, l'accrescimento opererà anche a favore del cousufruttuario acquirente della nuda proprietà il quale non ha mai perso il diritto a partecipare all'accrescimento.

Il secondo caso, di cui al quesito proposto, è quello nel quale il nudo proprietario acquista il diritto di uno dei cousufruttuari.

Al riguardo occorre, innanzi tutto, richiamare l'articolo 980 codice civile ai sensi del quale l'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

Occorre, poi, richiamare l'articolo 1103 codice civile ai sensi del quale ciascun partecipante alla comunione può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Tale norma, infatti, ai sensi dell'articolo 1100 codice civile, si applica, non solo quando spetta in comune a più persone il diritto di proprietà, ma anche quando spetta in comune a più persone altro diritto reale, quale l'usufrutto.

È quindi certamente lecito l'atto con cui uno dei cousufruttuari cede il suo diritto al nudo proprietario o ad altri soggetti.

Anche in questo secondo caso sembra, comunque, doversi escludere la immediata operatività dell'accrescimento. Anche in questo caso, infatti, le facoltà di uso e di godimento spettanti all'originario usufruttuario non vengono perse, nonostante si estingua ai sensi dell'articolo 1014 codice civile il diritto di usufrutto, ma continuano a spettare al suo avente causa, sia pure non più a titolo di usufrutto, ma a titolo di proprietà [5].

Né gli altri contitolari del diritto di usufrutto pare possano lamentarsi della non immediata operatività dell'accrescimento. Se, infatti, il contitolare cedesse il suo diritto di usufrutto a soggetti diversi dal nudo proprietario, il diritto di accrescimento a favore degli altri cousufruttuari non opererebbe certo al momento del trasferimento dell'usufrutto al terzo, ma solo in caso di premorienza dell'originario cousufruttuario e solo al momento di tale premorienza e non pare vi siano ragioni per giustificare differenti effetti per il solo fatto che la cessione avviene a favore del proprietario anziché di altro soggetto.

Se non pare possibile ritenere che operi immediatamente l'accrescimento, occorre del pari negare che il trasferimento del diritto di un cousufruttuario al nudo proprietario possa definitivamente precludere l'accrescimento a favore degli altri cousufruttuari.

La cessione pro quota del diritto di usufrutto vitalizio non rende, infatti, inoperante il termine finale di durata che, con riferimento a ciascuna quota, coincide con il giorno della morte di ognuno degli iniziali usufruttuari. In presenza di una cessione di quota dell'usufrutto, dunque, il diritto di godimento del cessionario, o dei suoi eredi, perdura solo fino a quando rimane in vita l'usufruttuario cedente [6].

Il diritto all'accrescimento, inoltre, è un diritto di cui tutti i cousufruttuari sono già titolari sin dal momento della costituzione dell'usufrutto e, seppure destinato a produrre effetti solo in caso di premorienza degli altri, tale diritto non può essere pregiudicato da un negozio concluso tra uno dei contitolari dell'usufrutto e il nudo proprietario, anche in considerazione dell'articolo 1372 comma 2 codice civile, ai sensi del quale, come noto, un contratto non può produrre effetti nei confronti dei terzi salvi i casi previsti dalla legge.

In altre parole fino a quando l'originario usufruttuario è in vita le facoltà di uso e di godimento insite nel diritto di usufrutto ceduto spetteranno al proprietario suo avente causa. Al decesso dell'originario cousufruttuario, tuttavia, opererà l'accrescimento a favore degli altri cousufruttuari superstiti che vedranno espandersi il loro diritto sull'intero. Nel caso, invece, di premorienza di altro

cousufruttuario, l'accrescimento opererà anche a favore del proprietario già acquirente di una quota di usufrutto in quanto subentrante nella stessa posizione dell'originario cousufruttuario suo dante causa.

Le conclusioni sopra esposte a cui è giunta la dottrina in relazione all'accrescimento nel legato di usufrutto sembrano conservare la loro validità anche nel caso di costituzione di usufrutto con accrescimento per atto inter vivos.

Anche per contratto può, infatti, stabilirsi che le quote di usufrutto, inizialmente spettanti a più soggetti, si accrescano, in seguito alla morte dei loro titolari, alle quote dei contitolari superstiti fino a riunirsi, tutte, in capo al superstite ultimo.

Sebbene l'usufrutto congiuntivo sia disciplinato in relazione al solo legato, nulla vieta, d'altra parte, che anche l'atto inter vivos, a titolo gratuito o oneroso, possa costituire la fonte del diritto di accrescimento tra cousufruttuari, dato che la figura non contrasta con il carattere essenziale e di ordine pubblico della temporaneità dell'usufrutto [7].

La clausola di accrescimento non pare, poi, violare né il divieto dei patti successori di cui all'articolo 458 codice civile, né il divieto di usufrutto successivo di cui all'articolo articolo 698 codice civile, posto che non viene in concreto a prefigurarsi, con siffatta previsione, quella "doppia chiamata" costituente la ragion sottesa delle citate norme di divieto, operando, viceversa, con l'accrescimento, una comunione di godimento dell'usufrutto conseguito ab origine nella sua interezza dai vari cousufruttuari, salva la temporaneità della compressione del godimento di ciascuno per effetto del simultaneo godimento esercitato dall'altro [8].

Ovviamente, perché si abbia usufrutto congiuntivo, caratterizzato quindi dal diritto di accrescimento tra i contitolari tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con la nuda proprietà finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari, occorre che dall'atto costitutivo risulti in maniera inequivoca la volontà concorde delle parti di prevedere il diritto di accrescimento [9].

Negli atti inter vivos, infatti, l'accrescimento non deriva dalla legge, mancando in materia una norma analoga all'articolo 678 codice civile, ma deve essere espressamente previsto nell'atto costitutivo del diritto e, in mancanza, l'estinzione del diritto di uno dei contitolari determina la consolidazione pro quota del diritto a favore del nudo proprietario.

Stante tutto quanto sopra esposto, sembra potersi ritenere che, sia che l'usufrutto di Tizia derivi da un legato, sia che derivi da un atto inter vivos con espressa clausola di accrescimento, la cessione della sua quota di usufrutto a favore di Caio e Caia non possa pregiudicare l'accrescimento, pur non immediato, a favore di Tizio.

La cessione del diritto di usufrutto ai nudi proprietari comporterà, allora, il passaggio immediato delle facoltà di uso e godimento insite nel diritto di Tizia a favore di Caio e Caia che potranno esercitarle, a titolo di proprietà, fino alla eventuale premorienza di Tizia rispetto a Tizio. Nel caso si verifichi tale premorienza opererà comunque l'accrescimento del diritto di Tizio che diverrà, pertanto, titolare del diritto di usufrutto sull'intero. Nel caso, invece, di premorienza di Tizio, non opererà l'accrescimento a favore di Tizia, che non è più titolare di alcun diritto sul bene, e Caio e Caia diventeranno pieni proprietari.

[1] Pugliese, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da Vassalli, vol. IV-5, Torino, 1954, pp. 202 ss.; Gangi, *La successione testamentaria*, Milano, 1952, vol. II, p. 476-477; Venezian, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, in *Tratt. di dir. civ. it.*, diretto da Fiore, vol. I, Napoli-Torino, 1931-1936, pp. 363 ss.; Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol.

VI, p. 562; Scognamiglio, *Il diritto di accrescimento nella successione a causa di morte*, Milano, 1953, p. 265; Masi, *Accrescimento*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2005, p. 67; Ferrari, *L'accrescimento*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, vol. VI, Torino, 2000, p. 289.

[2] In questo senso Pugliese, *cit.*, p. 203.

[3] Per Masi, *cit.*, p. 67, in questo caso neanche non opererebbe la confusione tra nuda proprietà e usufrutto.

[4] In questo senso Pugliese, *cit.*, p. 203.

[5] In questo senso ancora Pugliese, *cit.*, p. 203.

[6] Cass. 04/05/2016 n. 8911; Cass. 27/03/ 2002 n. 4376.

[7] Cass. 17/11/2011 n. 24108; Cass. 28/12/2018 n. 33546.

[8] Trib. Bari 09/12/ 2004.

[9] Cass. 10/01/1967 n. 101.

Michele Laffranchi



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Claudia Petraglia

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT